



COMUNE DI VEGLIE

(Provincia di Lecce)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 11 del 02/03/2020

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE 'SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE AGLI AUTORI DEGLI ABUSI EDILIZI'

L'anno 2020 il giorno 2 del mese di marzo alle ore 09:14, si è riunito il Consiglio Comunale convocato dal Presidente, a norma di legge, in sessione Straordinaria in 2^a ed in seduta pubblica.

Al momento dell'annuncio della trattazione dell'argomento in oggetto dei membri del Consiglio risultano presenti n. 13 e assenti n.3 come di seguito:

Consiglieri	Presenti	Assenti
CLAUDIO PALADINI	Si	
GIUSI NICOLACI	Si	
STEFANIA CAPOCCIA	Si	
FABRIZIO STEFANIZZI	Si	
LUIGI SPAGNOLO		Si
VALERIO ARMONICO	Si	
MARCO BUCCARELLA	Si	
LUIGI MASSA	Si	
LUCA CACCIATORE	Si	
MARCO MICCOLI	Si	
COSIMO VETRANO		Si
GIUSEPPE LANDOLFO		Si
MAURA CENTONZE	Si	
ELEONORA COLUCCIA	Si	
ZANELIA LANDOLFO	Si	
SALVATORE FAI	Si	

Il Consigliere Sig. Sig. CACCIATORE Luca in qualità di Presidente protempore pone in trattazione l'argomento in oggetto iscritto all'ordine del giorno dei lavori dell'odierna seduta consiliare.

Partecipa il IL SEGRETARIO GENERALE Dott. Domenico CACCIATORE.

Immediatamente eseguibile X

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESO ATTO degli interventi avutisi in sede di trattazione dell'argomento così come riportati nell'allegato verbale stenotipico che è parte integrante del presente atto;

CONSIDERATO che nel Comune di Veglie è vigente il P.R.G. approvato con - con delibera di G.R. n. 12841 del 30/12/1987 e pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 55 del 24/03/1998;

VISTO il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" e s.m.i.;

PREMESSO CHE l'attività sanzionatoria in tema di abusi edilizi, così come disciplinata dal DPR. 380/2001, prevede l'adozione di provvedimenti repressivi tipici che si differenziano a seconda della tipologia di abuso posto in essere;

ATTESO che l'art. 31 del DPR 380/2001 ai seguenti commi prevede testualmente:

- *"- 4-bis. L'autorità competente, constatata l'inottemperanza, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso fra 2.000 euro e 20.000 euro, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti. La sanzione, in caso di abusi edilizi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell'art. 27, ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, è sempre irrogata nella misura massima. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento sanzionatorio, fatte salve le responsabilità penali, costituisce elemento di valutazione della performance individuale nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.*
- *4-ter. I proventi delle sanzioni di cui al comma 4-bis spettano al Comune e sono destinati esclusivamente alla demolizione e alla rimessione in pristino delle opere abusive e all'acquisizione e attrezzature di aree destinate a verde pubblico.*
- *4- quater. Ferme restando le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le regioni a statuto ordinario possono aumentare l'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 4- bis e stabilire che siano periodicamente reiterabili qualora permanga l'inottemperanza all'ordine di demolizione".*

VISTO il comma 2 dell'art. 27 (L) – Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia del D.P.R. n. 380/01 e s.m.i. che testualmente recita:

- *"Il responsabile, quando accerti l'inizio o l'esecuzione di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate, da leggi statali, regionali o da altre norme urbanistiche vigenti o adottate, a vincolo di in edificabilità, o destinate ad opere e spazi pubblici ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni, non ché in tutti i casi di difformità dalle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi. Qualora si tratti di aree assoggettate alla tutela di cui al R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, o appartenenti ai beni disciplinati dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766, nonché delle aree di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (ora d.lgs. n. 42 del 28/2/2001 - ndr), il responsabile*

provvede alla demolizione ed al ripristino dello stato dei luoghi, previa comunicazione alle amministrazioni competenti le quali possono eventualmente intervenire, ai fini della demolizione, anche di propria iniziativa. Per le opere abusivamente realizzate su immobili dichiarati monumento nazionale con provvedimenti aventi forza di legge o dichiarati di interesse particolarmente importante ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (ora articoli 13 e 14 del d.lgs. n. 42 del 2004 – ndr) o su beni di interesse archeologico, nonché per le opere abusivamente realizzate su immobili soggetti a vincolo o di in edificabilità assoluta in applicazione delle disposizioni del Titolo II del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (ora Parte terza del d.lgs. n. 42 del 2004 – ndr), il Soprintendente, su richiesta della regione, del comune o delle altre autorità preposte alla tutela, ovvero decorso il termine di 180 giorni dall'accertamento dell'illecito, procede alla demolizione, anche avvalendosi delle modalità operative di cui ai commi 55 e 56 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996 n. 662".

RITENUTO che a garanzia dell'esigenza di certezza, buon andamento, trasparenza dell'azione amministrativa, principi di rango costituzionale che sottendono l'azione amministrativa stessa, si rende necessario individuare criteri per la concreta determinazione dell'ammontare delle sanzioni edilizie pecuniarie previste dal vigente regime sanzionatorio, al fine di realizzare una coerente graduazione delle stesse rapportata alla gravità dell'abuso definendo, al riguardo, le singole fattispecie di riferimento.

RITENUTO, altresì, di dover procedere all'approvazione di un Regolamento sulle "Sanzioni amministrative pecuniarie previste per abusi edilizi ai sensi del comma 4-bis dell'art. 31 del D.P.R. n. 380 del 06.06.2001 ";

DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa per l'amministrazione comunale;

VISTO l'art. 7 – Regolamenti - del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e s.m.i.;

VISTA la legge Urbanistica 17.08.1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni;

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Revisore Unico dei Conti in data 29.01.2020 (nota acquisita al protocollo generale in pari data al n. 1639, reso ai sensi del disposto di cui all'art. 239, comma 1 – lettera b), del D.Lgs. n. 267/2000;

ACQUISITI i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 4 (Centonze, Landolfo Zanelia, Coluccia e Fai) ed astenuti n. 1 (Nicolaci) espressi per alzata di mano dai n. 13 membri del Consiglio presenti e votanti

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa, di:

- approvare l'allegato Regolamento sulle "Sanzioni amministrative pecuniarie previste per abusi edilizi ai sensi del comma 4-bis dell'art. 31 del D.P.R. n. 380 del 06.06.2001 ";
- stabilire che la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 31, comma 4-bis del DPR 380/2001, così come introdotto dall'art. 17,

comma 1, lettera q-bis della legge 164/14, venga differenziata nella misura e con le modalità stabilite nel Regolamento allegato ad eccezione degli abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell'articolo 27, ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, per i quali è sempre irrogata nella misura massima di Euro 20.000, come stabilito dalla norma stessa;

- stabilire che i proventi delle suddette sanzioni, per i quali è previsto un vincolo di destinazione, ai sensi dell'art. 31, comma 4-ter del DPR 380/2001, così come introdotto dall'art 17, comma 1, lettera q bis della legge 164/2014, vengano introitati istituendo apposito capitolo in entrata e corrispondente capitolo in uscita, da utilizzare per la demolizione e rimessa in pristino delle opere abusive e per l'acquisizione di aree da destinare a verde pubblico;

In prosieguo, stante l'urgenza di provvedere e su proposta del Presidente

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 4 (Centonze, Landolfo Zanelia, Coluccia e Fai) ed astenuti n. 1 (Nicolaci) espressi per alzata di mano dai n. 13 membri del Consiglio presenti e votanti

D E L I B E R A

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del disposto di cui all'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Sig. CACCIATORE Luca

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Domenico CACCIATORE

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

N. 242 di registro di pubblicazione.

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questa Città per 15 giorni consecutivi.

Veglie, li 09/03/2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Domenico CACCIATORE

ESECUTIVITÀ DELLA DELIBERAZIONE

☒ Dichiarazione di immediatamente eseguibilità (art. 134, comma 4, T.U.E.L. D.LGS. 267/2000).

☐ Decorrenza giorni 10 dall'inizio della pubblicazione.

Veglie, li 09/03/2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Domenico CACCIATORE